

MASSIME CNDCEC 2012

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 gennaio 2012, n. 1

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti; rigetto del ricorso.

Contratto di deposito dei documenti contabili - Esposto per mancata restituzione dei documenti – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 7, 11, 21;
- Art. 1766 Cod. Civ.;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49, comma 4;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 3, comma 1.

Viola i principi di “integrità onestà e correttezza” espressi dall'articolo 6 del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché dall'art. 11 dello stesso Codice, con riferimento specifico al “dovere di lealtà nei confronti dei clienti e dei colleghi” il professionista che concluda un contratto di deposito di scritture contabili con il precedente amministratore di una società nella consapevolezza che quest'ultimo non poteva più disporre legittimamente di tali documenti e li trattenga dunque indebitamente nonostante le richieste dell'amministratore in carica.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 gennaio 2012, n. 2

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; rigetto del ricorso.

Falsificazione del dispositivo di una sentenza – Denuncia alla Procura della Repubblica – Esposto all'Ordine territoriale – Apertura di un procedimento disciplinare – Falsa attestazione sostitutiva di certificazione – Carica di socio accomandatario - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 4;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, comma 2, 11;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, art. 76;
- Art. 483 Cod. Pen.

Il comportamento dell'iscritto che, omettendo di compiere i dovuti accertamenti in merito alla veridicità delle circostanze dichiarate, renda all'Ordine territoriale una dichiarazione sostitutiva di certificazioni mendace è in contrasto con i principi del Codice deontologico ed in particolare con gli artt. 6, 2° comma e 11.

La qualità di socio accomandatario di una società è incompatibile con la professione di dottore commercialista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 gennaio 2012, n. 3

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno; accoglimento del ricorso.

Scambio di frasi offensive tra un componente del Consiglio dell'Ordine territoriale e il Presidente dello stesso – Definizioni irriguardose nei confronti di un

Regolamento consiliare e dei consiglieri eletti tra gli iscritti del disciolto Collegio dei Ragionieri - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento dell’impugnazione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, 50;
- Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008, artt. 11, 28, comma 1, 29, comma 1.

Per verificare la portata offensiva di determinate espressioni, bisogna valutare la condotta dell’incolpato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo ed esaminare le predette espressioni alla luce della interpretazione che ne ha fatto l’autore delle medesime e del contesto complessivo in cui sono state proferite.

Ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare di un professionista che nel corso di una seduta consiliare abbia pronunciato espressioni irriguardose nei confronti degli altri Consiglieri o dei Regolamenti consiliari bisogna considerare il clima spesso concitato, le parole esagerate ed i toni esacerbati di certe riunioni consiliari.

La giurisprudenza esclude la punibilità dell’offesa sia se conseguente ad effettiva provocazione che se conseguente a provocazione che l’offensore abbia ritenuto senza colpa di aver subito.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2012, n. 4

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo; rigetto del ricorso.

Apertura procedimento penale a carico di amministratore di società per distrazione di somme – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare nell’attesa dell’esito del giudizio penale – Condanna penale definitiva - Irrogazione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi nove - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Art. 653 Cod. Proc. Pen.;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50, comma 10;
- Codice di Deontologia Professionale dei Dottori Commercialisti approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in vigore fino al 1° maggio 2008, art. 4;

- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11 e 45.

La condotta di un amministratore di società che non eserciti i poteri attribuitigli dalla sua carica per impedire una illegittima distrazione di somme dalla società, distrazione della quale aveva conoscenza, è disciplinarmente rilevante per violazione delle norme deontologiche che impongono al commercialista di tenere un comportamento consono alla dignità ed al decoro della professione anche al fuori dell'esercizio della professione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2012, n. 5

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como; inammissibilità del ricorso.

Esposti per mancato pagamento di somme – Apertura di un procedimento disciplinare – Condanne penali – Irregolarità posizione previdenziale — Sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre – Notifica del provvedimento disciplinare presso la casa di abitazione e presso lo studio del professionista nell'ambito di uno stesso Comune - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre il 30° giorno dalla prima notifica –Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55;
- D.M. 15 febbraio 1949 “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei professionisti in economia e commercio” artt. 1 e 4;
- Artt. 81, 582 e 570 Cod. Proc. Pen;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11 e 14.

Il termine di trenta giorni per impugnare la delibera dell'Ordine di cui all'art. 55 D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e agli artt. 1 e 4 D.M. 15 febbraio 1949 è perentorio.

I criteri per eseguire una notifica nell'ambito di uno stesso comune di residenza sono alternativi nel senso che il notificante può alternativamente scegliere se eseguire la

notificazione, nell'ambito del comune, presso l'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio o, in alternativa, presso la casa d'abitazione.

Nei procedimenti innanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non si applica la sospensione feriale dei termini non trattandosi di procedimento giudiziario bensì di procedimento amministrativo.

La circostanza di essersi attivato, successivamente all'apertura del procedimento disciplinare, per sanare le varie posizioni di morosità e di inadempimento, attenuano ma non escludono la responsabilità disciplinare del professionista.

Il comportamento di un professionista che incorre nei reati di cui agli artt. 81, 582 e 580 Cod. Pen. e nel reato di ingiuria aggravato dal dolo e che per un prolungato periodo ometta il pagamento dei contributi previdenziali viola il dovere di integrità previsto dagli artt. 6 e 11 del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre che il precetto prescritto nell'art. 14 del Codice Deontologico secondo cui "il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2012, n. 6

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia; inammissibilità del ricorso.

Esposto nei confronti del Presidente di un Ordine territoriale – Apertura di un procedimento disciplinare – Trasferimento del procedimento disciplinare presso il Consiglio dell'Ordine della Corte di Appello competente ex art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 139 del 2005 – Archiviazione procedimento disciplinare – Ricorso dell'esponente avverso il provvedimento di archiviazione – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 55.

La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare spetta al Pubblico Ministero e all'"interessato" vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare; tale legittimazione non è invece riconosciuta, ai sensi dell'art. 55 cit., al denunciante, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

L'autore di un esposto non è parte del procedimento che si svolge tra l'amministrazione, l'incolpato ed il pubblico ministero in quanto l'esposto si atteggia soltanto come notizia

per l'Amministrazione - la quale poi attiva i poteri che l'ordinamento le attribuisce - ed ha mero valore di denuncia inidonea a radicare una posizione di interesse tutelata sia dall'apertura del procedimento conclusivo, sia dalla conclusione dello stesso in modo conforme alle aspettative dell'istante.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2012, n. 7

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; rigetto del ricorso.

Morosità nel pagamento dei contributi – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione – Persistenza della morosità – Termine per regolarizzare morosità – Cancellazione dall'Albo Professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Contestazioni sulla regolarità delle notifiche eseguite nel corso del procedimento disciplinare - Rigetto del ricorso.

- Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009, art. 7;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; artt. 7, comma 2, 10, comma 2, 12, 25.
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 36, comma 1, lett. c); art. 54, comma 1.

La circostanza che l'avviso di ricevimento di una notifica contenga una sottoscrizione illeggibile e che il destinatario affermi di non aver ricevuto l'atto non è sufficiente a rendere la notifica invalida.

Se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale, non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 890/1982 (persona di famiglia con questi convivente anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario), deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, per cui la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.

Il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la

propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2012, n. 8

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo; accoglimento parziale del ricorso.

Illecita distrazione di somme e falso in bilancio - Sentenza di patteggiamento a carico di iscritto – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Parziale accoglimento del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009, art. 8;
- Artt. 653 e 445, comma 1, Cod. Proc. Pen.;
- Codice di Deontologia Professionale dei Dottori Commercialisti approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in vigore fino al 1° maggio 2008, art. 4.

A norma degli artt. 445 e 653 c.p.c., così come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, o di patteggiamento, hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità - e quindi anche nei giudizi disciplinari a carico di "professionisti iscritti ad albi – quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ne deriva che riguardo all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti commessi dall'attuale ricorrente è assorbente il riferimento da parte del giudice a quo al vincolo di giudicato derivante nella specie dalla sentenza c.d. di patteggiamento.

Il comportamento del professionista che, nella sua qualità di sindaco e amministratore di società abbia posto in essere – o non abbia comunque vigilato sull'attività della società al fine di evitare - comportamenti finalizzati ad un'illecita distrazione di somme di denaro o di falso in bilancio costituisce grave violazione delle norme di deontologia della professione di Dottore Commercialista.

L'assenza di precedenti disciplinari e la correttezza mantenuta nel corso del procedimento disciplinare possono essere prese in considerazione al fine di attenuare la responsabilità disciplinare di un professionista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 aprile 2012, n. 9

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009, art. 2;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12, lett. r), 52;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8;
- Regolamento per la formazione professionale continua approvato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova il 14 dicembre 2009;
- Linee Guida ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti”approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 13 ottobre 2010.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, nell'irrogare una sanzione disciplinare, l'Ordine territoriale deve tenere conto dell'attitudine psichica con cui l'incolpato compie l'azione o l'omissione disciplinarmente rilevante. Accanto all'elemento della commissione dell'illecito disciplinare, è necessario pertanto che in capo all'iscritto si configuri un profilo di intenzionalità o, quanto meno, di colpa.

L'Ordine territoriale, sul quale - in applicazione del “Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti - “al termine del primo triennio formativo, che scadrà nel mese di dicembre 2010, ed all'esito dell'attività pre-istruttoria, incomberà [...] l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare per quegli iscritti che

vengano ritenuti inadempienti”, ha correttamente avviato nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare, “da intendersi - come specificato nelle premesse del Regolamento citato - come un preciso obbligo per gli Ordini territoriali e non una facoltà”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 aprile 2012, n. 10

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; accoglimento parziale del ricorso.

Esposti per mancata restituzione documentazione, mancato pagamento di fatture, mancato pagamento di spettanze di fine rapporto – Apertura di procedimenti disciplinari – Riunione dei procedimenti disciplinari - Sospensione dall’esercizio della professione per mesi diciotto – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — Accoglimento parziale del ricorso.

- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 4, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 25, 32, 40.

La circostanza che il professionista nel corso o anche all’esito del procedimento disciplinare abbia prodotto, se pur tardivamente, documenti atti a comprovare ora la sua estraneità ai fatti, ora la sua volontà di rimediare ai danni cagionati è idonea ad attenuare, anche se non esclude, la responsabilità disciplinare dello stesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 maggio 2012, n. 11

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna; rigetto del ricorso.

Frode tributaria – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale – Sentenza di patteggiamento – Riavvio del procedimento disciplinare - Radiazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Artt. 653, 445, comma 1, Cod. Proc. Pen.;

- Art. 648 *bis* e 648 *ter* Cod. Pen;
- D.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953, Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, art. 35, comma 1;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49, comma 1.

A norma degli artt. 445 e 653 c.p.c., così come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, o di patteggiamento, hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità - e quindi anche nei giudizi disciplinari a carico di professionisti iscritti ad albi – quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 maggio 2012, **n. 12**

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; rigetto del ricorso.

Morosità nel pagamento dei contributi – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione – Persistenza della morosità – Termine per regolarizzare morosità – Cancellazione dall’Albo Professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Ricorso indirizzato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del ricorso.

- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 11 e 29;
- Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009, art. 7;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 36, comma 1, lett. c).

La circostanza che il ricorso contro la decisione dell’Ordine territoriale sia stato indirizzato al Consiglio Nazionale non determina una violazione del contraddittorio nei confronti dell’Ordine locale nel caso in cui quest’ultimo abbia comunque ricevuto, anche se per conoscenza, una copia dell’impugnazione proposta.

La semplice allegazione, da parte del professionista moroso nel pagamento di contributi, di circostanze quali la crisi economica e lo stato di disagio personale non è idonea ad escludere l’esistenza dell’illecito deontologico.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 maggio 2012, n. 13

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia; accoglimento dei ricorsi previa riunione .

Esposti per frode fiscali, falsità in scritture e truffa – Apertura di procedimenti disciplinari – Istanze di ricusazione – Rigetto delle istanze - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Riunione dei procedimenti di impugnazione - Accoglimento dei ricorsi.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 51;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; art. 4;
- Art. 51 Cod. Proc. Civ.

L’interesse che legittima la ricusazione di un giudice non è solo l’interesse “diretto”, che legittimerebbe l’intervento del giudice – quale parte - nel procedimento, ma altresì l’interesse “indiretto”, sia esso di natura morale od economica, che pur non legittimando la sua formale partecipazione al giudizio ne comprometta l’effettiva terzietà.

In caso di procedimento disciplinare avviato a seguito di esposti, la sussistenza di un rapporto professionale tra gli esponenti e la Società di servizi amministrativi e aziendali di cui un Consigliere è socio e amministratore – come redazione di buste paga e conteggio Inail - determina, in capo al Consigliere stesso un interesse potenziale, se non diretto, almeno indiretto nei procedimenti disciplinari potendo l’esito degli stessi potenzialmente influire sulla qualità del rapporto esistente tra la Società che il giudicante amministra e ciascuno degli esponenti.

In caso di procedimento disciplinare avviato a seguito di esposti, la sussistenza di una relazione di credito/debito tra la Società di servizi di cui un Consigliere è socio e amministratore e gli esponenti (relazione determinata da un rapporto professionale tra gli stessi esistenti) costituisce autonomo motivo di ricusazione del Consigliere.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 maggio 2012, n. 14

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione per giorni 30 – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in caso di inadempimento dell'obbligo formativo approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 13 ottobre 2010, art. 2;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8, commi 1 e 5;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12, comma 1, lett. r), 12 e 29;
- Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova approvato il 14 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a);
- D. Lgs. n. 30 del 2 febbraio 2006, Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 4.

Le norme regolamentari che regolano la formazione continua dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non violano la riserva di legge di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 30 del 2 febbraio 2006 poiché sono state emanate in attuazione del disposto normativo di cui agli artt. 12 e 29 del D. Lgs. n. 139 del 2005, che hanno previsto l'obbligo formativo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 maggio 2012, n. 15

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; rigetto del ricorso.

Morosità nel pagamento dei contributi – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione – Persistenza della morosità – Termine per regolarizzare morosità – Cancellazione dall’Albo Professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del ricorso.

- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 11 e 29;
- Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009, art. 7;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 36, comma 1, lett. c).

L'allegazione di circostanze relative allo stato di salute o alla situazione familiare non è di per sé tale da escludere la sussistenza dell'obbligo di versamento contributivo per chiunque sia iscritto all'Albo.

L'allegazione di circostanze relative alla mancata apertura della partita Iva e alla mancata attivazione di uno studio professionale non è di per sé tale da escludere la sussistenza dell'obbligo di versamento contributivo per chiunque sia iscritto all'Albo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 maggio 2012, **n. 16**

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia; rigetto del ricorso.

Misura di custodia cautelare – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dall’esercizio della professione per mesi tre – Sentenza di patteggiamento – Provvedimento di radiazione dall’Albo Professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; artt. 2, commi 3 e 4, 8 comma 8;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, comma 6, 29 lett. c);
- Art. 346 Cod. Pen.

Il termine di diciotto mesi, previsto dal comma 8 dell’art. 8 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale decorrente dall’apertura del procedimento disciplinare per la conclusione dello stesso, è da considerarsi ordinatorio, stante la possibilità di proroga dello stesso prima della sua scadenza. Il termine di trenta mesi ha invece natura perentoria, in quanto il termine massimo è posto a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni.

Possono acquisire rilievo disciplinare anche i fatti estranei all’esercizio dell’attività professionale qualora venga compromessa l’immagine dell’intera categoria di appartenenza.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 17

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo; inammissibilità del ricorso.

Morosità nel pagamento dei contributi – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione – Persistenza della morosità – Termine per regolarizzare morosità – Radiazione dall’Albo Professionale – Istanza di reinscrizione all’Albo – Rigetto dell’istanza — Opposizione tardiva al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 29, lett. i), art. 37, comma 4.

L’istanza di reinscrizione indirizzata all’Ordine territoriale anche se qualificata come “formale atto di opposizione al provvedimento impugnato”, se non portata a conoscenza del Consiglio Nazionale, non può essere considerata quale impugnazione rivolta al Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 37, 4° comma, D. Lgs. n. 139 del 2005.

E' inammissibile il ricorso presentato al CNDCEC oltre il termine perentorio di 30 gg.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 18

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerico; accoglimento del ricorso.

Condanna penale per truffa – Apertura di un procedimento disciplinare – Annullamento della condanna e rinvio al giudice di primo grado – Dichiarazione di prescrizione del reato – Sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, 55, comma 2, 56, 72;
- D.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953 “Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale” artt. 40 e 46;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; art. 5 comma 4;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, art. 44;
- R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore, art. 4;
- Art. 157, comma 7, 640, 646, Cod. Pen.;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, art. 223, comma 2, 216 commi 1 e 2.

Il momento dal quale decorre il termine prescrizione entro cui l'azione disciplinare deve essere esercitata va ravvisato nella data della pronuncia della sentenza alla luce

della quale – secondo che sia di proscioglimento o di condanna – potrà valutarsi di aprire il procedimento disciplinare.

La scelta dell'Ordine territoriale di aprire un nuovo procedimento disciplinare anziché proseguire quello già instaurato e sospeso nell'attesa dell'esito del giudizio penale costituisce una irregolarità che non ha avuto conseguenze né sul piano del diritto alla difesa né sul decorso dei termini prescrizionali – che nel frattempo non potevano decorrere in costanza di giudizio penale (il che esclude anche la perenzione del procedimento originario e l'esaurimento della potestà disciplinare dell'Ordine territoriale) – né di conseguenza sulla validità della decisione.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale non può trarre la convinzione della colpevolezza dell'imputato e conseguentemente della sua responsabilità disciplinare dalla scelta meramente processuale dell'imputato di avvalersi della prescrizione, operata nel rispetto di un diritto costituzionalmente garantito.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 19

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare – Richiesta di cancellazione dall'Albo Professionale - Provvedimento di censura – Delibera di cancellazione dall'Albo professionale al termine del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in caso di inadempimento dell'obbligo formativo approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 13 ottobre 2010, art. 2;
- Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista approvato il 26 novembre 2003, art. 5, comma 6;

- Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio del 2008, art. 13.

Il mancato rispetto del termine di quindici giorni - indicato nel 4° comma dell'art. 2 del Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo – tra la data di ricezione della comunicazione e la data dell'udienza dibattimentale non determina l'annullabilità o comunque l'inefficacia dell'intero procedimento disciplinare nel caso in cui l'incolpato abbia avuto modo di svolgere comunque in modo completo e senza necessità di integrazione la propria difesa.

Il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare può considerarsi un principio generale del sistema ordinamentale: da punto di vista logico-giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria. Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 20

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –Rigetto del ricorso.

- Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio del 2008;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in caso di inadempimento dell'obbligo formativo approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 13 ottobre 2010;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8.

Corretto è il comportamento dell'Ordine territoriale che ha applicato a carico del professionista, risultato per sua stessa ammissione parzialmente inadempiente all'obbligo formativo, la sanzione disciplinare della censura.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 21

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina; rigetto del ricorso.

Esposto per inadempimenti professionali da parte di un cliente – Segnalazione per inadempimenti personali da parte della Guardia di Finanza - Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione per mesi cinque - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 8 e 22.

Si deve ritenere che il Consiglio dell'Ordine territoriale abbia tenuto conto del profilo soggettivo del professionista se nel corso del procedimento disciplinare è stata rilevata l'irrogazione nei confronti del medesimo di una precedente sanzione disciplinare per addebiti simili a quelli contestati.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 22

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona in data 22 giugno 2009, art. 8.

Corretto è il comportamento dell'Ordine territoriale che ha applicato a carico del professionista, risultato per sua stessa ammissione parzialmente inadempiente all'obbligo formativo, la sanzione disciplinare della censura.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 giugno 2012, n. 23

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino; rigetto del ricorso.

Arresto – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale - Condanna definitiva con interdizione dai pubblici uffici – Prosecuzione del procedimento disciplinare – Richiesta di cancellazione dall'Albo professionale - Rigetto della richiesta - Sospensione cautelare dall'esercizio della professionale – Radiazione

dall'Albo professionale - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50, comma 7;
- D.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953 “Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale” artt. 40 e 46;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; artt. 2, 8;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 e 11;
- Art. 653 comma 1 bis, Cod. Proc. Pen.

Il disposto di cui all'art. 8, 2° comma del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale risulta rispettato in tutti i casi in cui nel corso del procedimento disciplinare è stato garantito all'incolpato un pieno esercizio del diritto di difesa.

Con riferimento al profilo soggettivo del professionista, la condanna da parte della Corte di Cassazione per i reati quali la violenza sessuale e l'usura è sufficiente a tracciare un profilo psicologico meritevole di una sanzione disciplinare (nella specie la radiazione) e dimostrare la violazione degli art. 6 (Integrità) e 11 (Comportamento professionale) del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 luglio 2012, **n. 24**

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara; inammissibilità del ricorso.

Esposto – Archiviazione dell'esposto – Impugnazione dell'esponente contro la delibera di archiviazione – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55.

La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni assunte all’esito di un procedimento disciplinare spetta al Pubblico Ministero e all’ “interessato”, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare; tale legittimazione non è invece riconosciuta, ai sensi dell’art. 55 cit., al denunciante, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l’impugnativa del Pubblico Ministero.

L'autore di un esposto non è parte del procedimento che si svolge tra l'amministrazione, l'incolpato ed il pubblico ministero, in quanto l'esposto stesso si atteggia soltanto come notizia per l'Amministrazione - la quale poi attiva i poteri che l'ordinamento le attribuisce.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 luglio 2012, n. 25

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; rigetto del ricorso.

Esposto per inadempimenti fiscali – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, comma 1, 50, comma 3;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 6;
- D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, art. 3;

- Art. 2049 Cod. Civ.

Correttamente ha agito l'Ordine territoriale che, ricevuta la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e verificata la sussistenza degli addebiti ivi contestati all'iscritto - e da quest'ultimo confermati in sede di audizione – atti ad integrare violazioni deontologicamente rilevanti, ha fatto uso degli strumenti disciplinari ad esso affidati.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 luglio 2012, n. 26

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona; accoglimento parziale del ricorso.

Svolgimento della professione in pendenza di provvedimento di sospensione – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione per mesi otto – Esposto per responsabilità professionale - Apertura di un procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione per mesi due - Impugnazione di entrambi i provvedimenti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento parziale del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; art. 24;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55.

L'omessa indicazione, nella delibera del Consiglio dell'Ordine territoriale, del requisito di cui al n. 8 dell'art. 24 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (data di pubblicazione della decisione) non determina la nullità dell'intero provvedimento nel caso in cui sia stata indicata nell'atto la data di adozione della decisione e si sia provveduto alla pubblicazione della stessa. Ed infatti da un lato, gli elementi elencati nell'art. 24 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale cit. non sono prescritti a pena di nullità e dall'altro lato, la data di

pubblicazione della decisione non può essere considerato un elemento essenziale della decisione tale da poterne determinare, ai sensi dell'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 la nullità, nel caso in cui sia stata indicata nell'atto la data di adozione della decisione e si sia provveduto alla pubblicazione della stessa.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 luglio 2012, n. 27

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; rigetto del ricorso.

Istanza di iscrizione all'elenco speciale dell'Albo Professionale – Delibera di rigetto - Mancata notifica della delibera - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Richiesta di restituzione della Tassa di concessione governativa ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 4, 29 lett. i) e 37;
- Artt. 3 e 24 Costituzione.

La notifica irrituale della decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine territoriale non determina il decorso dei termini di decadenza per la presentazione di un ricorso avverso di essa.

La mancata comunicazione al Pubblico Ministero di una delibera di rigetto di un'istanza di iscrizione all'Albo non è rilevante se il successivo ricorso del professionista sia stato notificato al Pubblico Ministero. Tale notifica consente infatti di rendere edotto il Pubblico Ministero di tutta la vicenda procedimentale sino a quel momento intercorsa.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non è competente ai sensi dell'art. 29, lett. i) D. Lgs. n. 139 del 2005 a risolvere controversie di contenuto economico (nel caso pretesa restituzione di indebito) tra gli iscritti e i loro Ordini territoriali di appartenenza.

Presupposto della Tassa di concessione governativa è l'adozione di atti e di provvedimenti (finalizzati all'accertamento delle condizioni per l'iscrizione all'Albo) che riguardano l'esercizio di attività professionali, arti o mestieri [...]. Deve ritenersi

che ogni qualvolta si realizzi il presupposto del tributo – e cioè l’adozione da parte delle amministrazioni competenti di provvedimenti autorizzativi – ciò comporta la corresponsione della tassa di concessione governativa, trattandosi di autonomo atto amministrativo che necessita di specifica attività istruttoria

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 luglio 2012, n. 28

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; inammissibilità del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare –Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 51, 52, 53 e 55;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; art. 8.

Il ricorso contro la delibera di apertura di un procedimento disciplinare è ammissibile solo quando le ragioni dell'impugnazioni siano attinenti ai profili o alle condizioni di legittimità della delibera medesima.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 settembre 2012, n. 29

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania; accoglimento del ricorso.

Istanza di iscrizione alla Sez. A dell'Albo Professionale – Delibera di rigetto - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 37, comma 4, 62;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 3;
- Legge n. 183 del 12 febbraio 1992, Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;
- D.M. 622 dell'8 ottobre 1996 "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale".

Hanno diritto ad essere iscritti nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili i ragionieri che, pur avendo sostenuto l'esame di abilitazione prima della riforma attuata con D.M. 622/1996, abbiano terminato il periodo di pratica dopo l'entrata in vigore della L. n. 183 del 1992.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 settembre 2012, n. 30

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; rigetto del ricorso.

Mancato pagamento dei contributi per varie annualità – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione per morosità - - Richiesta di chiarimenti in merito al mancato adempimento dell'obbligo formativo - Acquisizione del certificato di residenza della professionista - Trasferimento all'estero della professionista - - Apertura nuovo procedimento disciplinare - Notifica all'estero - - Cancellazione dall'Albo professionale - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della delibera di cancellazione– Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 12, comma e).

L'art. 12, comma e) del D. Lgs. n. 139 del 2005 prevede in capo agli Ordini territoriali, a cui è demandata la tenuta degli Albi professionali, un onere di cura e aggiornamento periodico (almeno una volta all'anno) degli stessi ma non prevede un obbligo di indagine - che tra l'altro sarebbe difficilmente attuabile nel caso degli Ordini con maggior numero di iscritti - in merito alla effettiva residenza in Italia dei professionisti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 settembre 2012, n. 31

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare –Sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in caso di inadempimento dell'obbligo formativo approvato dal Consiglio Nazionale in data 13 ottobre 2010, art. 2;

- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, art. 8;

L'iscritto deve documentare l'impedimento derivante da cause di forza maggiore che l'Ordine territoriale può prevedere nel Regolamento FPC tra le cause di esenzione dalla formazione professionale continua.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 settembre 2012, **n. 32**

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare –Sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in caso di inadempimento dell'obbligo formativo approvato dal Consiglio Nazionale in data 13 ottobre 2010, art. 2;
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, artt. 3 e 8;
- Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio del 2008, art. 3.

Il professionista affetto da un "disturbo da attacchi di panico, lieve, con claustrofobia" non può essere esonerato dallo svolgimento della formazione professionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena il quale prevede l'esonero nel caso, tra l'altro, di "malattia grave" che determini "l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi" o "altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore". Ed infatti da un lato tale sindrome non corrisponde ad un stato di "malattia grave" richiesto dal suindicato art. 8, in quanto definita "lieve" e non ha in ogni caso determinato l'interruzione dell'attività professionale "per almeno sei mesi"; dall'altro lato tale sindrome non determina un "documentato impedimento del

professionista di assolvere l'obbligo formativo" dal momento che sia il Regolamento del Consiglio Nazionale (art. 3) che il Regolamento dell'Ordine di Siena (art. 3) prevedono la facoltà dell'iscritto di assolvere l'obbligo formativo mediante attività di formazione a distanza, come ad esempio con l'ausilio di modalità telematiche.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 settembre 2012, n. 33

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; cessazione della materia del contendere.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno - Istanza di riesame all'Ordine territoriale - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento dell'istanza di riesame - - Cessazione della materia del contendere.

Nel caso in cui, nelle more della decisione del Consiglio Nazionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale accolga l'istanza presentata dal professionista modificando in autotutela il provvedimento sanzionatorio impugnato innanzi al Consiglio Nazionale, viene meno, in tale giudizio di impugnazione, l'oggetto della materia del contendere.

La dichiarazione di rinuncia del ricorrente al procedimento incardinatosi innanzi al Consiglio Nazionale può essere considerata come manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, avendo il valore di inequivoca attestazione in ordine al venir meno dell'interesse della parte ad una decisione di merito ad essa favorevole, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 settembre 2012, n. 34

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; accoglimento del ricorso.

Esposto per attività di sviamento della clientela – Apertura di un procedimento disciplinare – Integrazione del capo di incolpazione per favoreggiamento dell'abusivo esercizio della professione - Provvedimento di censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009; artt. 5, 8 comma 7, 13;
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6,11 e 42.

La natura perentoria del termine di durata massima del procedimento disciplinare previsto dall'art. 8, 7° comma, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale deve essere riconosciuta solo al termine di trenta mesi stabilito per la conclusione del procedimento stesso.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale può in via discrezionale deliberare l'apertura di un procedimento disciplinare per fatti riferiti ad un periodo precedente all'iscrizione all'Albo professionale.

La circostanza che un professionista trattenga rapporti di collaborazione con una società esterna al mondo della professione non è - fintanto che non si provi il carattere abusivo dell'attività della società stessa - di per sé censurabile in sede disciplinare. L'aver collaborato in modo significativo ma non esclusivo con una Società, l'aver inserito la propria targa - insieme a quella di altri professionisti - vicino alla targa della predetta società, l'operare nello stesso stabile non paiono di per sé circostanze sufficienti a dimostrare né un rapporto di cointeressenza economica tra il professionista e la società stessa né la violazione da parte del primo dell'art. 42 del Codice Deontologico, che vieta al professionista di "favorire l'esercizio abusivo della professione".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 35

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito liste - Sottoscrizioni delle liste in fogli liberi e fisicamente separati dalla lista - Candidatura del Presidente dell'Ordine territoriale in una lista avversaria - Delibera di ammissione delle liste – Informazioni assunte dall'Ordine territoriale presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Nuova delibera di esclusione delle liste per vizi di forma - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento del reclamo.

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, artt. 8, comma 3, 9 comma 2;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 51.

Le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente. In presenza di queste indicazioni è infatti legittimo ritenere che i sottoscrittori fossero consapevoli della lista la cui candidatura andavano ad accettare.

Nel procedimento elettorale non è previsto né dal D. Lgs. n. 139 del 2005 né dal Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione – o una facoltà di riconsiliazione – di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto – come ad esempio nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel procedimento elettorale, meramente di “controllo” del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto “valutativo” - il legislatore ha invece previsto tale obbligo (cfr. art. 51 D. Lgs. n. 139 del 2005).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 36

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito liste - Delibera di esclusione delle liste per vizi di forma - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 3;
- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori;
- D.L. 112 del 25 giugno 2008 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133, art. 31.

Non è correttamente motivata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 la delibera di esclusione di una lista elettorale dalla relativa competizione qualora la stessa delibera si limiti ad elencare le pretese irregolarità riscontrate nella formazione della lista senza far cenno, neppure per relationem, alle norme giuridiche poste a fondamento dell'esclusione stessa.

Non è legittima l'esclusione di una lista dalla competizione elettorale qualora tale esclusione sia stata determinata dalla erronea indicazione della data di nascita o di iscrizione all'Albo di un candidato nel caso in cui tali date fossero facilmente riconoscibili dall'Ordine territoriale per mezzo della documentazione in possesso dello stesso e di quella depositata dal candidato in allegato alla Lista elettorale (dichiarazione di accettazione della candidatura, documento di identità). Ciò anche perché non vi è nel Regolamento elettorale (D.M. 7 agosto 2012) una previsione di esclusione della lista nel caso in cui venga indicata un'errata data di nascita o di iscrizione all'Albo.

La sottoscrizione di una lista elettorale accompagnata da un documento di identità scaduto può considerarsi valida, considerato anche che, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112 del 25.06.2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, la durata della C.I. è stata estesa automaticamente da cinque a dieci anni.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 37

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito liste - Delibera di esclusione delle liste per vizi di forma - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 5, 2° comma e 6;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, artt. 46, 47 e 71;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 9, comma 5, 21 comma 6, 51.

Nel caso in cui un candidato depositi, in allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura, un documento di identità scaduto, poiché l'accettazione della candidatura ha tutti i requisiti della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il funzionario competente a riceverne la documentazione deve, ai sensi degli art. 46 e 47 del suddetto decreto, dare notizia all'interessato di tale irregolarità. Il Consiglio dell'Ordine territoriale avrebbe dunque dovuto chiedere al candidato l'integrazione della documentazione e non deliberare l'inammissibilità della lista.

La sottoscrizione di una lista elettorale accompagnata da un documento di identità scaduto può considerarsi valida.

Nel procedimento elettorale non è previsto né dal D. Lgs. n. 139 del 2005 né dal Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione – o una facoltà di ricusazione – di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto – come ad esempio nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel procedimento elettorale, meramente di “controllo” del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto “valutativo” - il legislatore ha invece previsto tale obbligo (cfr. art. 51 D. Lgs. n. 139 del 2005).

Ai sensi del combinato disposto degli art. 21 (comma 6) del D. Lgs. n. 139 del 2005 e 6 del Regolamento elettorale l'ineleggibilità del candidato determina la sua esclusione dalla competizione elettorale, ferma restando la validità della lista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 38

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito della lista nei termini - Deposito tardivo di un modello da allegare alla lista elettorale - Delibera di esclusione della lista - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.

L'inserimento tardivo di un modello da allegare alla lista elettorale sostanzialmente già presente nella documentazione tempestivamente prodotta si deve qualificare non tanto come una produzione fuori termine della documentazione quanto come un' ammissibile sanatoria di una irregolarità formale che caratterizzava quanto presentato pochi minuti prima.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 39

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito liste - Sottoscrizioni delle liste in fogli liberi e fisicamente separati dalla lista - Delibera di esclusione della lista – Denuncia di

irregolare convocazione del Consiglio dell'Ordine territoriale - Nuova seduta consiliare - Ratifica della precedente delibera di esclusione - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 8;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 51.

Le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purché vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente. In presenza di queste indicazioni è infatti legittimo ritenere che i sottoscrittori fossero consapevoli della lista la cui candidatura andavano ad accettare.

Nel procedimento elettorale non è previsto né dal D. Lgs. n. 139 del 2005 né dal Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione – o una facoltà di riconsiliazione – di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto – come ad esempio nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel procedimento elettorale, meramente di “controllo” del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto “valutativo” - il legislatore ha invece previsto tale obbligo (cfr. art. 51 D. Lgs. n. 139 del 2005).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, **n. 40**

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica; rigetto del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito liste con numero di candidati inferiore a quello previsto dal Regolamento elettorale - Delibera di esclusione delle liste – Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Rigetto del reclamo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, artt. 16 comma 3, 22, 51.

La delibera di esclusione di una lista dalla competizione elettorale può essere impugnata non solo dai candidati ma altresì dagli iscritti all'Albo professionale presentatori della lista medesima.

L'attività ordinaria del Consiglio, specie quella che non si risolve in provvedimenti frutto di scelte meramente discrezionali dell'organo non può restare sospesa nelle more dell'insediamento del nuovo organo collegiale. Cosicché, tanto il Presidente cessato (e rimasto in carica al fine di effettuare le attività di ordinaria gestione con funzioni di commissario), quanto il Vice-presidente (in caso di assenza del Presidente nella qualità di organo chiamato a garantire il funzionamento del Consiglio per impossibilità del Presidente), quanto il Consiglio nella sua interezza, piuttosto che un eventuale commissario, non potrebbero (e non avrebbero potuto né dovuto) non svolgere l'attività prevista per le elezioni.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 41

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito lista - Mancata presentazione del modello A3 - Delibera di esclusione della lista - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. 22;
- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, artt. 9 comma 3, 19.

La delibera di esclusione di una lista dalla competizione elettorale può essere impugnata non solo dai candidati ma altresì dagli iscritti all'Albo professionale sottoscrittori della lista medesima.

E' legittima la presentazione di una lista elettorale anche quando sia stato omissso il deposito del "modello" contenente il motto della stessa e l'indicazione dei candidati purché si sia provveduto al deposito del modello elaborato per la raccolta delle sottoscrizioni che contiene anche le parti del modello non prodotto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 42

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito liste - Delibera di esclusione delle liste- Vizi di forma nella composizione e nella presentazione delle liste – Irrilevanza - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Violazione dell'obbligo di motivazione - Accoglimento del reclamo.

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 3;
- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 8 e 9;
- D.L. 112 del 25 giugno 2008 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133, art. 31.

L'errore nell'indicazione del numero di iscrizione all'Albo di uno dei candidati non determina l'esclusione della lista dalla competizione elettorale poiché da un lato non vi è nel Regolamento Elettorale una previsione di esclusione della lista nel caso in cui venga indicato un errato numero di iscrizione all'Albo, dall'altro lato, l'errore

nell'indicazione del predetto numero era facilmente riconoscibile con l'ordinaria diligenza dall'Ordine territoriale.

La produzione in copia di una delle dichiarazioni di collegamento tra due liste elettorali non determina l'esclusione delle liste collegate dalla relativa competizione poiché da un lato l'art. 9 del Regolamento elettorale sanziona con l'esclusione la sola mancata produzione della dichiarazione di collegamento e non la sua produzione in copia, dall'altro lato l'originale della dichiarazione è in ogni caso in possesso dell'Ordine territoriale.

La sottoscrizione di una lista elettorale accompagnata da un documento di identità scaduto può considerarsi valida, considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 112/08, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, la durata della carta di identità è stata estesa automaticamente da cinque a dieci anni.

E' illegittima l'esclusione di una lista dalla competizione elettorale qualora tale esclusione sia stata determinata dall'erronea indicazione della data di nascita o di iscrizione all'Albo di un candidato nel caso in cui tali date fossero facilmente riconoscibili dall'Ordine territoriale per mezzo della documentazione in possesso dello stesso e di quella depositata dal candidato in allegato alla Lista elettorale.

Deve considerarsi valida la lista che - nonostante l'invalidamento di alcune sottoscrizioni - raggiunga il numero minimo di sottoscrizioni previste.

E' illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 la delibera di esclusione di una lista elettorale dalla relativa competizione che si limiti ad elencare le pretese irregolarità senza fare cenno, neppure per relationem, alle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'esclusione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 43

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme; accoglimento del reclamo.

Competizione elettorale - Deposito di una lista - Delibera di ammissione della lista - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contro la delibera di ammissione - Numero di sottoscrizioni inferiori a quello previsto dal Regolamento - Accoglimento del reclamo.

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 8, comma 1.

Non è valida la lista contenente un numero di sottoscrittori inferiore rispetto a quello prescritto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 novembre 2012, n. 44

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; accoglimento del reclamo.

Avviso di convocazione dell'assemblea elettorale - Deposito liste - Delibera di esclusione di una lista per mancanza del requisito di anzianità di iscrizione di uno dei candidati - Reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento del reclamo.

- D.M. 7 agosto 2012 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori, art. 5, comma 2, 6 commi 1 e 3, 8 e 9;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 9, comma 5, 21 comma 5.

E' legittima la delibera di esclusione di un candidato dalla competizione elettorale nel caso in cui lo stesso non abbia maturato al momento dell'avviso della convocazione elettorale - così come previsto nell'avviso di convocazione stesso - il diritto di elettorato passivo (cinque anni di iscrizione all'Albo professionale ai sensi degli art. 9, comma 5 D. Lgs. n. 139 del 2005 e 5, comma 2 del Regolamento elettorale).

L'esclusione di un candidato da una lista elettorale - risultato nel caso ineleggibile - non determina l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, regolarmente presentata.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 novembre 2012, n. 45

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sanremo; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Richiesta di chiarimenti - Autocertificazione priva del documento di riconoscimento - Apertura di un procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione per giorni sette - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 12, comma 1 lett. r); 29, comma 1, 55;
- Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio del 2008, art. 2, comma 1 lett. a);
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8 commi 1 e 5.

L'obbligo di formazione professionale continua ed in particolare il dovere degli iscritti di documentare i crediti formativi conseguiti non contrasta con le norme poste a tutela della privacy per il fatto che, da un lato, le informazioni e i documenti relativi ad eventi formativi non possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della normativa sulla privacy, "dati personali" intesi come le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, il suo stato di salute o la sua situazione economica (cfr. art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali); dall'altro lato, l'interesse pubblicistico al miglioramento e al perfezionamento della professione prevarrebbe, in ogni caso, sulla tutela del diritto del singolo a non fornire informazioni sulla partecipazione ai suddetti eventi formativi. Del resto, l'art. 5 del vigente codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede in capo al professionista il “dovere e la responsabilità di agire” tra l'altro “nell'interesse pubblico” e che “soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico” il dottore commercialista può “soddisfare le necessità del proprio cliente”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 novembre 2012, n. 46

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; accoglimento parziale del ricorso.

Querela per appropriazione indebita di somme – Esposto - Apertura di un procedimento disciplinare – Sentenza di patteggiamento – Transazione tra le parti - Integrazione del capo di incolpazione –Sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Parziale accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50, comma 10, 55 comma 3;
- Artt. 444, 445 1° comma e 653 Cod. Proc. Pen.;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009 art. 2, comma 3.

Il professionista nei cui confronti si sia concluso un procedimento penale ex art. 444 c.p.p., deve essere sottoposto ai sensi dell'art. 50, comma 10 D. Lgs. n. 130 del 2005, a procedimento disciplinare.

La sentenza di patteggiamento al pari delle altre sentenze di condanna, è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Nella valutazione del profilo soggettivo dell'incolpato deve tenersi conto del comportamento dallo stesso tenuto nel corso del procedimento disciplinare diretto a rimediare al pregiudizio causato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 novembre 2012, n. 47

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; improcedibilità del ricorso.

Professionista iscritto nell'Elenco speciale dei non esercenti - Mancato pagamento dei contributi – Apertura di più procedimenti disciplinari a causa della morosità persistente – Sospensione per morosità - Notifica delle delibere presso indirizzo non comunicato all'Ordine - Rifiuto di ricevere il plico - - Condanna penale per appropriazione indebita - Apertura di un procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei - Notifica della delibera ai sensi dell'art. 143 Cod. Proc. Civ. - - Contestazione della legittimità dei provvedimenti di sospensione per morosità a causa dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei non esercenti - Richiesta di chiarimenti inviata a mezzo di posta elettronica per conoscenza all'Ordine territoriale e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Improcedibilità del ricorso.

Una "richiesta di chiarimenti" inviata a mezzo di posta elettronica solo per conoscenza all'Ordine territoriale e al Consiglio Nazionale non può essere considerata come ricorso al Consiglio Nazionale avverso una delibera consiliare dell'Ordine territoriale. Invero, l'atto non può ritenersi completo degli elementi costitutivi del ricorso, richiesti dalla legge; infatti, la sua struttura e il suo contenuto, nonché i destinatari a cui è rivolto, il mancato riferimento alle delibere oggetto di censura, l'inesistenza di specifici motivi di ricorso, nonché l'oggetto dell'atto denominato dal professionista "richiesta di chiarimenti sulla possibilità di sospensione dall'Ordine Professionale" e la mancanza di una richiesta di annullamento o revoca dei provvedimenti di sospensione, non permettono di individuare quale sia la domanda su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi e se questa persegua uno scopo ulteriore rispetto alla semplice richiesta di chiarimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 novembre 2012, n. 48

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; accoglimento parziale del ricorso.

Svolgimento tirocinio professionale - Richiesta di nulla osta al trasferimento presso altro Ordine - Deposito del libretto di tirocinio sprovvisto della firma del dominus - Rifiuto del dominus di apporre la firma - Rigetto della richiesta di nulla osta - Cancellazione del tirocinante dal registro - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento parziale del ricorso.

- D.M. n. 143 del 7 agosto 2009 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile); art. 9, comma 4, 10, comma 5, 12, 13;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili": rt. 29 1° comma lett. c);

- Art. 111 Costituzione.

L'art. 10, comma 5, e l'art. 13, comma 5, lett. a) prevedono che la cancellazione per la mancata consegna del libretto di tirocinio avviene a seguito del procedimento disciplinare di cui al Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanato ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 139 del 2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 novembre 2012, n. 49

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia; rigetto del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Richiesta di chiarimenti - Apertura di un procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - - Rigetto del ricorso.

Corretto è il comportamento dell'Ordine territoriale che, sulla base delle informazioni acquisite ed in assenza di documentazione idonea a giustificare il mancato

assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto, ha applicato al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 novembre 2012, n. 50

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Francesco Distefano; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta; accoglimento del ricorso.

Delibera di iscrizione all'Albo professionale a seguito di trasferimento da un altro Ordine – Impugnazione da parte del Pubblico Ministero - Assenza del requisito di residenza/domicilio professionale - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili": artt. 36, 37, 38;
- Legge Comunitaria n. 526 del 21 dicembre 1999 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999", art. 16.

Il presupposto necessario per poter chiedere (ed assentire) il trasferimento dell'iscrizione da un Ordine territoriale ad altro è che sia previamente avvenuto il trasferimento della residenza o del domicilio professionale del professionista.

Per assentire il trasferimento, il Consiglio territoriale non può limitarsi a verificare unicamente che sia stata effettivamente presentata una domanda in tal senso e/o che sussista effettivamente o meno una volontà del professionista di trasferirsi, ma deve accertare che il trasferimento sia stato effettivo e in termini tali da integrare lo spostamento della sede principale degli affari e degli interessi del professionista.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 novembre 2012, n. 51

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena; accoglimento parziale del ricorso.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Richiesta di chiarimenti - Richiesta di esenzione dall'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Accoglimento parziale del ricorso.

- D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. art. 4, comma 1;

- D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito in L. n. 2 del 2009) Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

- L. n. 183 del 12 novembre 2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

- Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo degli iscritti approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 13 ottobre 2010, art. 2.

L'Ordine territoriale nell' irrogare al professionista una sanzione disciplinare per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo deve tener conto della documentazione medica fornita dal professionista all'Ordine territoriale prima dell'apertura del procedimento disciplinare.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 novembre 2012, n. 52

Pres. f.f. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna; rigetto del ricorso.

Appropriazione indebita di somme da parte di un curatore fallimentare – Esposto al Consiglio dell'Ordine - Parziale ammissione dei fatti contestati nell'esposto e parziale restituzione degli ammanchi – Apertura di un procedimento disciplinare – Richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito di un procedimento penale – Rigetto della richiesta di sospensione – Radiazione dall'Albo Professionale - Impugnazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55, 2° comma;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 11-12 novembre 2009 art. 20;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 6;
- Artt. 295 e 335,3° comma, Cod. Proc. Civ.;
- Art. 405, 1° comma, Cod. Proc. Pen.

Nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare e sino al momento di emanazione del relativo provvedimento conclusivo, il professionista risulti solo indagato e non imputato in un procedimento penale – non essendo stata ancora esercitata nei suoi confronti l'azione penale ai sensi dell'art. 405 Cod. Proc. Pen. – l'Ordine può compiere una valutazione autonoma, non essendo tenuto a sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 295 Cod. Proc. Civ.